

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna -sez.II notificato presso la civica residenza il 21.12.2007 ed iscritto al n.47/2008, volto ad ottenere "l'annullamento previa sospensione del permesso di costruire n.122 del 01.10.2007 (protocollo n.15402 del 16.10.2006, Progetto e Pratica n.2006/419), rilasciato dal Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Cattolica in data 01.10.2007, conosciuto in data 08.11.2007 (a seguito di richiesta Prot. n.19940 del 06.11.2007), relativo all'esecuzione di opere urbanistiche ed edilizie consistenti in "Demolizione e ricostruzione fabbricato ad uso civile abitazione "ubicato a Cattolica (RN) in Via Ragusa n.8;

Visti i motivi del ricorso suddetto:

- 1) Violazione dell'art.12 del D.P.R. n.380/del 06.06.2001; violazione dell'art.6 comma 2 della Legge Regionale-Emilia Romagna n.31/2002; violazione dell'art.3 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Cattolica; violazione degli artt.25 e 110 Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Cattolica; eccesso di potere per erronei presupposti; disparità di trattamento e violazione del principio di imparzialità;
- 2) Violazione degli artt.111 e 112 del RUE del Comune di Cattolica".

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dai ricorrenti:

"Si chiede che l'Ecc.mo TAR adito voglia, previa sospensione, dichiarare l'illegittimità e l'annullamento ad ogni effetto di legge dell'impugnato permesso di costruire n.122 del 01.10.2007 (Protocollo n.15402 del 16.10.2006, Progetto e Pratica n.2006/419), con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.";

Ritenuto necessario, utile ed opportuno resistere in giudizio nella causa in oggetto, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 27.11.1933, n.1578;

Vista la deliberazione di Giunta n.93 del 20/07/2005 attuativa dell'art.27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto :

- gli artt.28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs n.165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti palesi unanimi

D E L I B E R A

- 1) di resistere in giudizio nella causa promossa dinnanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - sez. II con ricorso n.47/2008 notificato presso la civica residenza il 21.12.2007;
- 2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio

dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
